

Decreto del 04/09/1996 - Min. Finanze

Elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni.

Articolo 1 bis

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 19/09/1996

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'**art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549**;

Visto il **decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239**, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'**art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996**, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato **decreto legislativo n. 239 del 1996**, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Ritenuto che, ai fini della applicazione dell'**art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996**, devono essere presi in considerazione gli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle rispettive convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni.

In vigore dal 22/08/2016

Modificato da: Decreto del 09/08/2016 Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti:

Albania
Alderney
Algeria
Anguilla
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Belgio
Belize
Bermuda
Bielorussia
Bosnia Erzegovina
Brasile
Bulgaria
Camerun
Canada
Cina
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica del Congo)
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Curacao

Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Filippine
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Ghana
Giappone
Gibilterra
Giordania
Grecia
Groenlandia
Guernsey
Herm
Hong Kong
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Faroe
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Britanniche
Israele
Jersey
Kazakistan
Kirghizistan
Kuwait
Lettonia

Libano
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malaysia
Malta
Marocco
Mauritius
Messico
Moldova
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
San Marino
Senegal
Serbia
Seychelles
Singapore
Sint Maarten
Siria
Slovenia
Spagna
Sri Lanka

Stati Uniti d'America

Sud Africa

Svezia

Svizzera

Tagikistan

Taiwan

Tanzania

Thailandia

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Uganda

Ungheria

Uzbekistan

Venezuela

Vietnam

Zambia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 bis -

In vigore dal 22/08/2016

Modificato da: Decreto del 09/08/2016 Articolo 1

1. Con decreto da emanare ai sensi dell'**art. 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239**, sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 1 gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorita' competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

